

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 8168 del 22/04/2024 BOLOGNA

Proposta:	DPG/2024/8609 del 22/04/2024
Struttura proponente:	SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Oggetto:	LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) PER IL PROGETTO "STOCCAGGIO RIFIUTI ESISTENTE PRESSO LA BASE DICS" LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RAVENNA (RA), PROPOSTO DA ENI S.P.A DISTRETTO CENTRO SETTENTRIONALE
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
Firmatario:	DENIS BARBIERI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale
Responsabile del procedimento:	Denis Barbieri

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

il proponente Eni S.p.A Distretto Centro Settentrionale , con sede legale nel comune di Ravenna , ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto "Stoccaggio rifiuti esistente presso la base DICS", localizzato nel comune di Ravenna (RA), alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2023.1155567 del 21 novembre 2023) e all'ARPAE di Ravenna;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Ravenna che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la Relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota PG.2024.0385817 del 11 aprile 2024 precisando che vista la documentazione inviata e le valutazioni effettuate non riteneva la necessità di sottoposizione del progetto alla successiva procedura di VIA; la Posizione di Elevata Qualificazione di riferimento dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna provvede alla formalizzazione dell'atto dirigenziale per la successiva assunzione da parte del dirigente regionale;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B2.60) "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)", con riferimento alle fattispecie B.2.49) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui

all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006" della L.R. 4/2018;

in occasione dell'istanza di rinnovo con modifiche all'autorizzazione, rilasciata con provvedimento n. n. 3065 del 15/10/2014, per l'esercizio dell'attività di stoccaggio (D15/R13) di rifiuti pericolosi e non, prodotti in proprio, acquisita al PG.ARP AE.2023.145561 del 28 agosto 2023, è risultato che per l'impianto in oggetto, a partire dall'anno 2000 (anno di riferimento per l'avvio dell'applicazione retroattiva di quanto disposto dalla circolare regionale PG.2022.0582674 del 24 giugno 2022 della Regione Emilia-Romagna) non siano stati espletati procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), pur rientrando le attività svolte tra quelle di cui al punto B.2.49 dell'allegato B.2 alla L.R. 4 del 20/04/2018 impianti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA; al fine di una più compiuta valutazione degli impatti cumulativi tra quelli dello stato attuale e quelli derivanti dalle modifiche oggetto di rinnovo, è stato pertanto prescritto ad Eni Spa (nota acquisita al prot. reg. con PG.2023.0969160 del 21 settembre 2023) di presentare istanza per la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) postuma per l'impianto esistente (considerando la configurazione dell'impianto a far data dal rilascio della prima autorizzazione) comprensiva anche delle modifiche richieste con l'istanza di rinnovo del 28/08/2023;

l'impianto in oggetto svolge allo stato attuale e autorizzato l'attività di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti in proprio dalla Ditta ENI Spa Natural Resources - Distretto Centro Settentrionale, in virtù del Provvedimento Autorizzativo n. 3065 del 15/10/2014 della Provincia di Ravenna, per una capacità massima istantanea di stoccaggio fissata complessivamente pari a 350,4 tonnellate di cui 221,4 ton di rifiuti non pericolosi e 129 ton di rifiuti pericolosi. Le modifiche all'attività attualmente svolta, richieste in sede di rinnovo del Provvedimento sopra citato, consistono nella richiesta di incremento della capacità massima istantanea di stoccaggio autorizzata da 350,4 a 726,4 tonnellate di cui 498,26 ton di rifiuti non pericolosi e 228,2 ton per i rifiuti pericolosi (incremento dovuto principalmente all'aumento del volume rifiuti di perforazione e di completamento provenienti dai pozzi che vengono trasportati alla base DICS mediante i Supply Vessel e direttamente prelevati da automezzi idonei) e in alcune modifiche relative alla gestione di tipologie di

rifiuto;

con nota dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia - Romagna, (prot. n. PG.2023.1193575 del 29 novembre 2023) sono state richieste integrazioni al progetto presentato;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste che sono state acquisite al prot. PG.2023.1267530 del 22 dicembre 2023;

con nota di ARPAE Ravenna (acquisita al prot. reg. con PG.2024.0037091 del 16 gennaio 2024), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb>;

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note citate relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "norme in materia ambientale";

il proponente ha inviato chiarimenti volontari con nota acquisita agli atti con PG.2024.328988 del 26 marzo 2024;

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 17 gennaio 2024, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di avviso della pubblicazione degli elaborati non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

durante tale periodo sono state acquisite le seguenti osservazioni/contributi da parte degli Enti interessati alla realizzazione del progetto:

1. Comune di Ravenna: acquisito con nota PG.2024.ARP AE.34009-34091 del 21 febbraio 2024, parzialmente rettificato con PG.2024.ARP AE.61710 del 03/04/2024

2. AUSL della Romagna: acquisito con nota PG.2024.ARP AE.49610
3. Provincia di Ravenna: acquisito con nota PG.2024.ARP AE.51283 del 18 marzo 2024
4. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, acquisito al PG.2024.ARP AE.65942 del 09 aprile 2024

l'autorità competente ha comunicato, con nota prot. PG.2024.0346898 del 02 aprile 2024, la proroga del termine di adozione del provvedimento di ulteriori venti giorni, ai sensi dell'art.19 comma 6 del d.lgs. 152/06, al fine di poter valutare adeguatamente la documentazione fornita e concludere l'istruttoria;

CONSIDERATO CHE:

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:

il progetto è all'interno del Distretto Centro Settentrionale di Eni S.p.A (di seguito denominato DICS) in località Marina di Ravenna, su un braccio del porto canale Piomboni, e si estende su un'area di circa 14.000 m², alla quale si aggiunge una banchina lunga circa 560 metri, dove attraccano le navi appoggio ed i mezzi necessari per il trasporto dei materiali e del personale sulle piattaforme. Dal punto di vista paesaggistico, l'area è situata in un contesto territoriale che vede la presenza della zona turistica costiera, di un sistema idrico caratterizzato dalle Pialasse Baiona e Piomboni e della pineta. Il progetto è esterno ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), ma in prossimità ad alcuni di essi, ovvero al sito "IT4070006 - Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina", situato a Sud e ad Est dell'area, al sito "IT4070004 - Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo", a Nord e ad Ovest dell'area e al sito "IT4070005 - Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini", a Nord-Est dell'area, pressoché interamente inclusi nel Parco regionale Delta del Po;

la Base DICS è autorizzata allo stato attuale all'attività di stoccaggio (D15/R13) di rifiuti prodotti in conto proprio con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3065 del 15/10/2014, per una capacità massima istantanea di stoccaggio fissata complessivamente pari a 350,4 tonnellate

di cui 221,4 ton di rifiuti non pericolosi e 129 ton di rifiuti pericolosi. Il sito oggetto di intervento non prevede attività di manipolazione (cernita, triturazione, riduzione volumetrica, etc...) e pertanto non vede installato alcun macchinario/attrezzatura fissa. I rifiuti gestiti dallo stoccaggio sono nella quasi totalità derivanti dalle attività svolte in offshore, per cui gli stessi vengono conferiti presso la banchina DICS attraverso mezzi navali che svolgono il servizio di trasporto di rifiuti dalle piattaforme a terra mentre, in maniera residuale, vengono stoccati rifiuti prodotti dalla base stessa (es. derivanti da manutenzioni o da apparecchiature/materiali obsoleti); per quanto sopra, e visto che non si è mai verificata la necessità di conferimento rifiuti provenienti da altri siti DICS, la normale attività dell'impianto in esame vede il conferimento di rifiuti in ingresso all'impianto via nave e il trasporto dei rifiuti stoccati ai siti di destino per il recupero/smaltimento mediante trasporto su strada. Sulla base dei quantitativi di rifiuti gestiti annualmente in stoccaggio dall'impianto in esame (si veda documentazione acquisita da Arpa SAC al PG n. 57453 del 27/03/2024) nell'ultimo triennio 2021-2023 (7.020,29 ton/anno nel 2021, di cui 875,36 di rifiuti pericolosi e 6.144,93 di rifiuti non pericolosi, 14.061,467 ton/anno nel 2022, di cui 3.980,04 di rifiuti pericolosi e 10.081,427 di rifiuti non pericolosi, 6.671,073 ton/anno nel 2023, di cui 1.238,353 di rifiuti pericolosi e 5.432,72 di rifiuti non pericolosi), il proponente stima, ai fini del presente screening, un quantitativo massimo di rifiuti ammesso allo stoccaggio (D15-R13) in impianto allo stato attuale e autorizzato pari a 15.000 t/anno;

L'attività di stoccaggio provvisorio dei rifiuti insiste su un'area di circa 2.500 m²: nello specifico i rifiuti pericolosi vengono depositati in un'area di circa 500 m², cordolata e protetta da tettoia, mentre la rimanente area pavimentata, di superficie indicativa di circa 1500 m², è destinata a deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi di cui circa 150 m² coperti da tettoia. Le batterie nichel cadmio e le batterie al piombo (EER 16 06 02*, 12 06 01*) vengono invece stoccate in locale idoneo, con apposito impianto di aerazione e canaletta perimetrale di raccolta di eventuali liquidi sversati, che confluiscono in apposito serbatoio a tenuta stagna. Le aree funzionali, così come l'intero stoccaggio, sono correttamente delimitate e recintate, inoltre sono pavimentate e rese impermeabili con una rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento. L'area è servita da cartellonistica adeguata e impianto

antincendio. Tutti i rifiuti stoccati sono all'interno di contenitori appositi (cassoni scarrabili, big bag, fusti e cisterne), quelli liquidi posizionati su appositi supporti per il contenimento degli eventuali sversamenti o in piazzole cordolate. L'area relativa al deposito dei rifiuti risulta recintata e dispone di due accessi in prossimità all'area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi; è inoltre presente un accesso pedonale dal lato opposto, in prossimità della tettoia;

l'impianto è inoltre autorizzato per lo scarico delle acque meteoriche dello stoccaggio in pubblica fognatura in virtù del Provvedimento di AUA n. 3470 del 13/11/2015 e successiva DET.AMB-2016-2724 del 05/08/2016;

le modifiche all'impianto intercorse nel tempo via via autorizzate (indicati nella documentazione agli atti) hanno avuto natura prettamente gestionale e non di assetto impiantistico, quali ad esempio tipologie di rifiuti e/o il tempo di permanenza massimo prima dell'invio a recupero/smaltimento: in particolare, le modifiche autorizzate con Provvedimento n. 3065 del 15/10/2014 (vigente), inerente il rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione previgente n. 63 del 19/02/2009, hanno riguardato le modalità di gestione di alcune tipologie di rifiuti nonché il tempo di permanenza massimo dei rifiuti di cui al CER 200301 presso l'impianto di stoccaggio, e non hanno comportato alcuna variazione alle tipologie e ai quantitativi dei rifiuti in conto proprio complessivamente già ammessi allo stoccaggio nell'impianto con il Provvedimento n. 63 del 19/02/2009 e smi sopra richiamato;

per quanto riguarda la modifica più rilevante ai fini del presente screening inerente all'innalzamento della capacità massima istantanea di stoccaggio autorizzata da 350,4 tonnellate a 726,46 ton totali, di cui 498,26 ton di rifiuti non pericolosi e 228,2 ton di rifiuti pericolosi, si evidenzia che la stessa è da imputarsi principalmente all'aumento del volume di fluidi di perforazione esausti gestiti dalla base DICS derivanti dalle attività off-shore. Potrebbe verificarsi infatti la condizione in cui, in una singola giornata, più imbarcazioni (supply vessel) a servizio degli impianti di perforazione approdino alla base DICS per scaricare rifiuti (principalmente fluidi esausti di perforazione), generando un aumento istantaneo dei rifiuti in ingresso/uscita. La modifica comporta solo la variazione della capacità massima istantanea di stoccaggio autorizzata mentre, secondo le valutazioni effettuate, non varia la

quantità massima annuale gestita allo stato attuale. La variazione della capacità massima istantanea di stoccaggio autorizzata non comporta inoltre una variazione di superficie delle aree di stoccaggio in quanto il proponente ritiene adeguate quelle predisposte allo stato attuale; infatti, per quanto riguarda tutti i fluidi di perforazione e di completamento provenienti dai pozzi, cioè il motivo principale per cui si richiede la modifica, la tipologia di rifiuto "fango" (EER 010505*, 010506*, 010507, 010508) non viene fisicamente stoccato nell'area di stoccaggio rifiuti, ma è aspirato direttamente dalla tank del mezzo navale attraverso autospurgo e autobotti per essere avviato direttamente agli impianti di destinazione, transitando nominalmente dal sito di stoccaggio ma senza esservi fisicamente mantenuto in deposito;

le ulteriori modifiche alla gestione rifiuti richieste in sede di rinnovo dell'autorizzazione sono le seguenti:

- l'eliminazione del codice EER 200304, poiché l'attuale normativa prevede che il produttore del rifiuto "fosse settiche" sia l'operatore che svolge l'attività di pulizia e ritiro del refluo;
- l'eliminazione dei codici EER 010599, 130507*, 120301* perché non più prodotte dal sito;
- l'inserimento della possibilità di messa in riserva e di deposito preliminare dei seguenti codici EER: 010507, 150203, 160214, 160602*, 150102 e 200301;
- modifica della descrizione dei codici CER 161002 e 161001* in coerenza con la normativa vigente;
- istruzione operativa OPI sg hse 015 eni spa nr DICS, in cui sono indicate le modalità di gestione dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

la ditta non ha condotto un'analisi delle alternative progettuali rispetto alla soluzione oggetto del presente screening postumo in virtù del fatto che l'impianto risulta già da tempo insediato, in funzione inoltre della natura dell'attività svolta e della natura della modifica, che non comporta modifiche allo stato di fatto né in termini di variazioni rispetto alle attuali condizioni di esercizio tali da produrre impatto ambientale significativo e negativo né in termini di consumo di suolo;

la richiesta di modifica si riferisce a potenziali esigenze di stoccaggio da considerarsi eccezionali durante l'arco dell'anno e potenzialmente riscontrabili a seguito di

attività svolte sulle piattaforme a mare, in virtù della programmazione di numerosi interventi di chiusure minerarie di pozzi offshore previsti nei prossimi anni, che possono generare un aumento istantaneo dei rifiuti in ingresso/uscita, in particolare all'aumento del volume dei fluidi di perforazione esausti gestiti dalla base DICS. Come sopra riportato, potrebbe verificarsi infatti la condizione in cui, in una singola giornata, più imbarcazioni (supply vessel) a servizio degli impianti di perforazione approdino alla base DICS per scaricare rifiuti (principalmente fluidi esausti di perforazione), generando un aumento istantaneo dei rifiuti in ingresso/uscita;

DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

il progetto non comporta alcuna fase di cantiere in virtù della natura della modifica richiesta che non determina nessuna attività di costruzione e/o modifica, pertanto, il proponente valuta i possibili impatti generati durante l'esercizio dell'attività, che, per quanto riguarda la modifica, sono principalmente legati all'incremento del quantitativo istantaneo di stoccaggio;

impatti in atmosfera

l'attività di stoccaggio effettuata nel sito in esame in fase di esercizio non genera, considerata la natura dell'attività, né emissioni convogliate né emissioni fuggitive in atmosfera, pertanto la fonte maggiormente significativa di impatto risulta essere l'impiego (gas di scarico) dei mezzi d'opera per la movimentazione dei rifiuti all'interno del sito e il traffico indotto dal progetto per il trasporto dei rifiuti, sia via mare (trasporto navale) per il conferimento dei rifiuti in impianto, sia via terra per il trasporto rifiuti in uscita dall'impianto verso i siti di destino (mezzi che arrivano, vuoti, alla base DICS per caricare i rifiuti in stoccaggio e ripartono, dopo aver caricato i rifiuti, verso il sito di destino);

nonostante a partire dal 2004 siano stati aumentati alcuni quantitativi di rifiuti, considerato che il rinnovo del Provvedimento n. 63 del 19/02/2009 e smi, avvenuto con Provvedimento n. 3065 del 15/10/2014, non ha comportato alcuna variazione né alle tipologie né ai quantitativi dei rifiuti complessivamente già ammessi allo stoccaggio, le

operazioni di prelievo e trasporto dei rifiuti sono sempre risultate, almeno a partire dal 2009, distribuite in maniera omogenea nel corso dell'anno;

l'incremento richiesto non va ad incidere, se non in minima parte, sul quantitativo massimo di rifiuti ammesso allo stoccaggio (D15-R13) in impianto allo stato attuale e autorizzato, che, sulla base dei quantitativi di rifiuti gestiti annualmente nell'ultimo triennio 2021-2023, si attesta in 15.000 t/anno;

assunto quanto sopra, considerato inoltre che i fluidi di perforazione derivanti dalle attività di perforazione offshore (oggetto dell'incremento richiesto) vengono caricati direttamente dalle tank delle navi sulle autobotti adibite al trasporto ai relativi centri di recupero / smaltimento dei rifiuti senza essere fisicamente stoccati, evidenzia quanto segue: il numero di mezzi d'opera impiegati per la movimentazione dei rifiuti all'interno del sito rimane sostanzialmente invariato rispetto allo stato attuale (muletto o mezzo analogo operativo per circa 4 h/giorno), mentre il traffico indotto dal progetto per il trasporto dei rifiuti ai siti di destino, nonostante lo stesso possa subire incrementi in alcune giornate / periodi (legati alle autobotti adibite al trasporto dei fluidi di perforazione), rimane anch'esso sostanzialmente invariato rispetto allo stato di fatto in quanto rimane omogeneamente distribuito nel corso dell'anno (impiego di 5 mezzi/giorno per avviare a recupero/smaltimento la capacità massima annuale dell'impianto pari a 15.000 t/anno, considerando un'operatività pari a 200 giorni all'anno e una capacità di carico del singolo mezzo pari a 15 ton circa). Alla luce di quanto sopra, il proponente assume che l'impatto in atmosfera derivato da tali contributi non subisca un incremento rispetto allo stato attuale (per l'impatto in atmosfera da traffico indotto viene considerato un tragitto dei mezzi pari a circa 30 Km comprensivi di andata e ritorno). Stima pertanto l'impatto complessivo (impiego mezzi d'opera più traffico indotto) in atmosfera pari a: 0,101 Kg/anno di SO₂, 68,71 Kg/anno di NO_x, 0,28 Kg/anno di NH₃, 2,385 Kg/anno di COV, 4,219 Kg/anno di PM e 22,89 ton/anno di CO₂;

per quanto riguarda i trasporti via mare dei rifiuti delle

piattaforme off-shore all'impianto in esame, tenuto conto che i mezzi navali non sono mai adibiti al solo trasporto rifiuti (ma anche di attrezzature, personale ecc.), e che pertanto le stime effettuate, che si basano sui consumi totali dei mezzi navali, risultano estremamente cautelative, ha stimato le relative emissioni riferite allo stato attuale e autorizzato, tenuto conto che la modifica oggetto del presente screening non incide sui quantitativi stoccati annualmente dall'impianto e quindi neanche sui trasporti via mare. Per le stime si è basato sulle indicazioni del report "Aggiornamento delle modalità di calcolo delle emissioni navali con particolare riferimento all'ambito portuale a livello nazionale e locale n. 382/2023" di ISPRA e sulla base dei consumi di carburante relativi al gasolio per il trasporto navale di attrezzature/merci/rifiuti effettuato da/per la base DICS di Marina di Ravenna relativi all'anno solare 2022 (flotta navale per trasporto merci e rifiuti composta da 18 unità;

per quanto sopra, si ritiene che l'impatto in atmosfera dovuto alle modifiche richieste, non comportando le stesse variazioni di impatto rispetto allo stato di fatto, sarà non significativo, sulla base delle seguenti considerazioni:

- il progetto non presenta alcuna fonte di emissione né convogliata né fuggitiva in atmosfera, e, a livello di emissioni da trasporti, determina l'invarianza delle emissioni rispetto alla situazione pre-modifica, in quanto la modifica in esame non prevede nuove attività di progetto;
- le emissioni relative alla movimentazione dei rifiuti verso e dall'area di stoccaggio (navi, mezzi di logistica in banchina, camion) hanno carattere temporaneo e saranno limitate al minimo possibile;
- i mezzi navali non sono mai adibiti al solo trasporto rifiuti, pertanto le stime effettuate, che si basano sui consumi totali dei mezzi navali, risultano estremamente cautelative;

come misura mitigativa dell'impatto in atmosfera, anche se riferibile all'intero comparto gestito da ENI S.p.A., si evidenzia che nel 2022 la Ditta ha terminato i lavori di realizzazione di un parco fotovoltaico da 653 kWp di potenza complessiva sulle coperture di edifici del sito e di n. 6

colonnine di ricarica elettrica per gli autoveicoli. L'impianto fotovoltaico, entrato a regime nel 2023, permette di evitare, secondo le stime del proponente, circa 200 ton/anno di CO2 rispetto alla produzione della stessa quantità di energia da fonte fossile;

emissioni odorigene

le emissioni odorigene possono derivare dalla gestione di alcune tipologie di rifiuti (RSU), in particolare nel periodo estivo, relativamente alla gestione del rifiuto di cui al codice rifiuto EER 200301 (Rifiuti urbani non differenziati); in virtù di quanto indicato nel Provvedimento autorizzativo vigente, effettua con cadenza annuale, da oltre 10 anni, il monitoraggio degli aspetti olfattivi e biologici di natura ambientale per tale tipologia di rifiuto, le cui relazioni e valutazioni degli esiti di monitoraggio evidenziano che l'area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti dia un contributo olfattivo marginale ai valori di fondo naturale normalmente presenti all'interno dell'area industriale/portuale. Si Evidenzia inoltre che non sono state mai registrate segnalazioni esterne; si precisa infine che, relativamente ai rifiuti di cui al codice EER 200301, il quantitativo indicato nell'ambito dell'autorizzazione vigente pari a 75 ton/giorno è largamente sovrastimato, in quanto dalle piattaforme vengono conferiti in impianto al massimo 3 ton/giorno;

si evidenzia che le modifiche richieste non comportino condizioni peggiorative rispetto alla configurazione di stoccaggio attualmente monitorata, in quanto l'incremento del quantitativo istantaneo richiesto non va ad incidere sul quantitativo del rifiuto EER 200301;

sulla base della relazione di monitoraggio olfattometrico, inerente 3 campagne di monitoraggio effettuate nell'arco della giornata di campionamento del 31/07/2023, e di quanto disposto dal D.D. 309 del 28/06/2023, si ritengono esaustive le azioni di monitoraggio e controllo già previste e messe in atto;

suolo e sottosuolo

tutta l'area di stoccaggio è pavimentata in asfalto e resa impermeabile con una rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento. Tutti i rifiuti stoccati sono all'interno di

contenitori appositi (cassoni scarrabili, big bag, fusti, cisterne), quelli liquidi posizionati su appositi supporti per il contenimento di eventuali sversamenti o in piazzole cordolate per evitare la potenziale infiltrazione degli stessi nel sottosuolo;

i provvedimenti che hanno portato allo stato attuale dell'impianto hanno avuto ad oggetto modifiche prevalentemente di carattere gestionale e non di assetto impiantistico, pertanto, si ritiene che l'esercizio dell'impianto sino allo stato attuale non abbia comportato potenziali impatti su suolo e sottosuolo. La modifica oggetto del presente screening non comporta alcuna fase di cantiere, nessuna variazione delle aree che costituiscono lo stoccaggio, non comporta inoltre ulteriore consumo di suolo e quindi nessun aumento delle sorgenti potenziali di inquinamento del suolo e del sottosuolo;

alla luce di quanto esposto si ritiene che il potenziale impatto su suolo e sottosuolo derivato dal progetto sia non significativo;

acque

l'impianto oggetto del presente screening non prevede adduzione e consumo di acqua. Per quanto riguarda gli scarichi idrici, allo stato attuale e autorizzato, l'unico potenziale impatto dell'impianto è relativo allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento. Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle tettoie sono raccolte da una rete di caditoie e convogliate ad un impianto di prima pioggia (decantatore/disoleatore) e poi scaricate nella rete di raccolta acque reflue della base logistica DICS, quindi in pubblica fognatura previo passaggio in guardia idraulica, come disposto dal Provvedimento di AUA n. 3470 del 13/11/2015 e successiva DET.AMB-2016-2724 del 05/08/2016 e smi;

la modifica oggetto del presente screening postumo non varia la situazione ad oggi presente e autorizzata;

vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità

l'area è situata all'esterno dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) ma in prossimità ad alcuni di essi, ovvero al sito "IT4070006 -

Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina", situato a Sud e ad Est dell'area, al sito "IT4070004 - Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo", a Nord e ad Ovest dell'area e al sito "IT4070005 - Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini", a Nord-Est dell'area, pressoché interamente inclusi nel Parco regionale Delta del Po;

nella relazione di valutazione di incidenza si evidenzia che, considerando che l'impianto di stoccaggio rifiuti risulta essere in esercizio da circa 20 anni e che le modifiche oggetto del presente screening non comporteranno né variazioni della struttura né ampliamenti, l'impianto non possa determinare impatto significativo;

paesaggio e beni materiali

l'area in esame risulta inserita in un contesto industriale interessato da diverse infrastrutture e impianti produttivi di diverso tipo. La specificità dell'area in esame, costituita sostanzialmente da aree di stoccaggio pavimentate, tettoie coperte, oltreché da un deposito batterie, non comporta impatto critico, già allo stato attuale, sul paesaggio circostante, in quanto le sue caratteristiche dimensionali non vanno ad incidere in modo particolare sulla percezione del paesaggio né spiccano in modo particolare sulle strutture poste nelle adiacenze; considerato che la modifica oggetto del presente screening non comporta variazioni dimensionali né ampliamenti rispetto alla situazione attuale, si ritiene l'impatto non significativo;

impatto acustico

secondo la classificazione acustica del Comune di Ravenna, l'area in esame rientra in Classe VI, avente limiti di emissione pari a 70 dBA in periodo diurno e 60 dBA in periodo notturno, e limite di emissione pari a 70 dBA in entrambi i periodi; è stata elaborata una valutazione previsionale di impatto acustico; sono stati identificati 3 ricettori sensibili e, dal momento che l'attività si svolge nel solo periodo diurno, sono stati considerati, per tali ricettori, i soli limiti di riferimento per il periodo diurno: i ricettori considerati sono gli uffici del distretto ENI - ricettore R1, ricadente in Classe VI con limite di emissione e di immissione pari a 70 dBA e avente una distanza dall'area in

esame pari a 320 m in direzione nord, l'area cimiteriale - ricettore R2, ricadente in classe III con limite di emissione pari a 55 dBA e limite di immissione pari a 60 dBA e avente una distanza dall'area in esame pari a 120 m in direzione Est, i fabbricati delle attività confinanti - ricettore R3, ricadente in classe VI con limite di emissione e di immissione pari a 70 dBA e avente una distanza dall'area in esame pari a 125 m in direzione Sud. Per la caratterizzazione acustica del contesto di riferimento, il proponente si riferisce a rilievi acustici effettuati a novembre 2023 riferibili al rumore residuo presso i ricettori, ovvero in assenza di lavorazioni presso il sito in esame, i quali evidenziano che i livelli di rumore sono principalmente dovuti al traffico veicolare lungo via del Marchesato;

le sorgenti di rumore presenti allo stato attuale e considerate nella valutazione acustica di progetto sono identificate dai mezzi di lavoro adibiti al trasporto dei cassonetti presso lo stoccaggio e al ritiro tramite autocarri dei rifiuti in stoccaggio;

l'incremento richiesto non va ad incidere, se non in minima parte, sul quantitativo stoccato annualmente e pertanto sia i mezzi d'opera sia i mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti risultano sostanzialmente riconducibili a quelli presenti allo stato di fatto, distribuiti nel corso dell'anno in maniera omogenea. I valori di emissione delle attività sono stati simulati e i valori ottenuti in facciata presso i ricettori sono stati valutati; i valori di immissione sono stati calcolati sommando algebricamente i valori di rumore residuo con quelli di emissione calcolati precedentemente. È stato calcolato, inoltre, il rispetto del criterio differenziale ai ricettori, ripetuto sia con i valori misurati che con il valore del rumore residuo valutato come parametro L90, evidenziando che i valori sono pienamente conformi ai limiti vigenti. Come evidenziato nella valutazione presentata, emerge che le emissioni ed immissioni sonore per la fase di esercizio dell'area di gestione rifiuti sono conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente;

energia

l'attività di stoccaggio rifiuti in esame non consuma energia

elettrica, al netto dell'impianto di illuminazione che serve tutta l'area della banchina. I consumi all'interno del sito sono relativi ai soli mezzi di trasporto utilizzati per la movimentazione dei rifiuti (muletto), per circa 4h/giorno e con un consumo medio di 6 lt/giorno di carburante, corrispondenti a circa 74 MWh/anno di energia;

come misura mitigativa dei consumi energetici, la ditta evidenzia che sono in corso attività di efficientamento energetico del sistema di illuminazione dei piazzali attraverso la sostituzione dei gruppi illuminanti delle torri con corpi illuminanti a tecnologia LED a basso consumo;

inoltre, nonostante tale misura sia funzionale all'intero comparto ENI dal momento che non sono previsti consumi di energia elettrica dall'attività di stoccaggio in esame, evidenzia che nel 2022 ha terminato i lavori di realizzazione di un parco fotovoltaico da 653 kWp di potenza complessiva sulle coperture di edifici del sito e di n. 6 colonnine di ricarica elettrica per gli autoveicoli. L'impianto fotovoltaico ha permesso, secondo le stime del proponente, di ridurre i consumi di energia elettrica prelevata dalla rete, nel 2022, di 430 MWh;

produzione di rifiuti

il sito ENI DICS, conducendo attività di deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti senza condurre attività di processo, non produce rifiuti se non in quantità minimale durante le attività di pulizia;

impatti sul sistema della mobilità

nonostante a partire dal 2004 siano aumentati alcuni quantitativi di rifiuti e considerato che il rinnovo del Provvedimento n. 63 del 19/02/2009 e smi, avvenuto con Provvedimento n. 3065 del 15/10/2014, non ha comportato alcuna variazione né alle tipologie né ai quantitativi dei rifiuti in conto proprio complessivamente già ammessi allo stoccaggio, le operazioni di prelievo e trasporto dei rifiuti sono sempre risultate, almeno a partire dal 2009, distribuite in maniera omogenea nel corso dell'anno;

la modifica richiesta non comporterà un aumento totale del numero dei mezzi circolanti nell'arco dell'anno rispetto allo

stato attuale e autorizzato, che si attesta in 5 viaggi/giorno con frequenza di 200 giorni/anno (per avviare a recupero/smaltimento la capacità massima annuale dell'impianto stimata in 15.000 ton/anno). Si afferma che il progetto non determinerà incremento del traffico indotto su base annuale;

l'impianto in esame è collocato all'interno dell'area industriale di Ravenna e in particolare all'interno del comparto Ex-Enichem posto a nord-est della città; il proponente ha riportato i dati dei rilievi effettuati a ottobre 2021 lungo le principali strade afferenti a tale area, ovvero via Trieste, via Baiona e via Canale Magni:

- per quanto riguarda via Trieste, in corrispondenza della stazione di rilevamento (a est dell'intersezione con via A. Monti), è stato registrato, nell'arco di 24 ore, un flusso veicolare complessivo di circa 16.000 veicoli, di cui circa un 19% di mezzi pesanti su base giornaliera;
- relativamente a via Baiona, in corrispondenza della stazione di rilevamento, è stato registrato, nell'arco di 24 ore, un flusso veicolare complessivo di circa 11.000 veicoli, di cui circa un 12% di mezzi pesanti su base giornaliera;
- relativamente a via Canale Magni, in corrispondenza della stazione di rilevamento, è stato registrato, nell'arco di 24 ore, un flusso veicolare complessivo di circa 7.400 veicoli, di cui circa un 40% di mezzi pesanti su base giornaliera;

le misurazioni di cui sopra considerano necessariamente anche il traffico indotto dal progetto in esame allo stato attuale, e considerato che non sarà previsto un aumento totale del numero dei mezzi circolanti nell'arco dell'anno rispetto allo stato attuale, si considera l'incidenza della modifica sulla mobilità al contorno non significativa;

l'incremento del quantitativo istantaneo richiesto potrebbe generare un potenziale incremento temporaneo dei mezzi in uscita (autobotti); si stima tale potenziale incremento in circa 10 mezzi/giorno, considerando una autobotte con capacità di carico pari a circa 30 ton;

tale casistica, di cui non se ne prevede la ripetibilità per più giorni all'anno, ma solo nel caso in cui si

riuscisse a "saturare" giornalmente tale capacità massima e che si riesca a trasportare fuori dal sito tutti i rifiuti stoccati verso gli impianti di recupero/smaltimento in un giorno, è tale da non determinare un incremento annuo di mezzi rispetto alla situazione attuale e di conseguenza non determinerà impatto significativo sulle condizioni di traffico al contorno allo stato attuale;

salute pubblica

il sito di stoccaggio è in esercizio dal 2004, senza emissioni o scarichi pericolosi, e le modifiche intercorse negli anni non hanno evidenziato alcun impatto negativo significativo sulla componente salute pubblica derivante dall'esercizio dello stesso. Si evidenzia in particolare che:

- non sono mai state utilizzate materie nuove o prodotti finiti e non ne è prevista l'introduzione;
- non sono presenti e non è prevista la realizzazione di nuovi serbatoi di prodotti chimici;
- l'area non prevede l'effettuazione di alcuna lavorazione sui rifiuti, ma il mero stoccaggio;
- le valutazioni riguardanti le componenti atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo non hanno evidenziato impatti negativi significativi;
- le valutazioni di impatto acustico hanno attestato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa e dalla zonizzazione acustica comunale;

per le stesse ragioni, vista la natura della modifica oggetto del presente screening postumo, si considera l'impatto su tale matrice non significativo;

proposte per misure di mitigazione e compensazione

sono state messe in atto e si stanno portando a termine le seguenti misure mitigative che, anche se predisposte e funzionali a tutto il comparto, risultano funzionali anche per il sito di stoccaggio oggetto del presente screening:

- realizzazione, e conseguente entrata in esercizio a pieno regime nel 2023, di un parco fotovoltaico da 653 kWp sulle proprie coperture, che ha consentito principalmente, considerato che l'impianto in esame non

consuma energia elettrica se non quella per l'impianto di illuminazione, di essere parte attiva nel contenimento delle emissioni di gas a effetto serra in atmosfera; in particolare consente di evitare annualmente, secondo i dati relativi all'esercizio dell'impianto nel 2023, circa 200 ton/anno di CO2 immesse in atmosfera altrimenti immesse dalla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale;

- installazione di n. 6 punti di ricarica per gli autoveicoli elettrici;
- attività di efficientamento energetico del sistema di illuminazione dei piazzali attraverso la sostituzione dei gruppi illuminanti delle torri con corpi illuminanti a tecnologia LED a basso consumo;

VALUTATO CHE:

sulla base dell'analisi del progetto presentato e delle osservazioni delle Amministrazioni interessate:

la Base DICS è autorizzata allo stato attuale all'attività di stoccaggio (D15/R13) di rifiuti prodotti in conto proprio con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3065 del 15/10/2014, per una capacità massima istantanea di stoccaggio fissata complessivamente pari a 350,4 tonnellate di cui 221,4 ton di rifiuti non pericolosi e 129 ton di rifiuti pericolosi. Il sito oggetto di intervento non prevede attività di manipolazione (cernita, triturazione, riduzione volumetrica, etc...) e pertanto non vede installato alcun macchinario/attrezzatura fissa;

in relazione alla compatibilità del progetto con il vigente PTCP, la Provincia di Ravenna, con parere acquisito da ARPAE SAC al PG n. 51283 del 18/03/2024, considerato quanto disposto dall'art. 6.2 del PTCP, lettera i., e dall'art. 25 della NTA del PRGR, ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità con lo stesso, ferma restando la verifica di conformità urbanistica ed edilizia posta in capo al Comune di Ravenna. Evidenzia inoltre quanto riportato alle lettere a) e c) dell'art. 6.2 del PTCP, che verranno riportate come indicazioni per la successiva fase autorizzativa al capitolo 5 della presente relazione;

per quanto attiene agli aspetti urbanistico-edilizi, il Comune di Ravenna, con parere acquisito da ARPAE SAC ai PG nn. 34009 e 34091 del 21/02/2024 e successiva parziale rettifica acquisita con PG n. 61710 del 03/04/2024, rileva quanto segue:

- l'area è classificata dal RUE come "Spazio

portuale, Componenti dello Spazio portuale, SP4 - Aree consolidate per cantieristica" disciplinata dall'art. VII.1.7 e in particolare ai commi 1) e 2) che ne regolamentano gli usi;

- all'attività in esame si applica quanto disposto dall'Art. IV.3.12, comma 2, lettera a) del RUE;

alla luce di quanto sopra, considerato che il progetto non comporta nuove installazioni di manufatti edilizi urbanisticamente rilevanti e tenuto conto inoltre che l'attività risulta compatibile con le vigenti norme urbanistiche ed edilizie previsti dalle componenti di RUE in cui ricade sopra richiamate, esprime, per quanto riguarda gli aspetti prettamente urbanistico-edilizi, parere favorevole al mantenimento della stessa area di stoccaggio temporaneo di rifiuti già autorizzata, come di fatto prevede il progetto, senza incremento della stessa;

ai fini delle presenti valutazioni, si evidenzia che, sulla base di quanto assunto dal proponente, l'incremento del quantitativo istantaneo di stoccaggio richiesto non comporta variazione del quantitativo massimo di rifiuti ammesso allo stoccaggio (D15-R13) in impianto allo stato attuale e autorizzato stimato di 15.000 ton/anno di rifiuti. Si evidenzia in proposito che tale quantitativo è stato calcolato dal proponente sulla base dei quantitativi di rifiuti gestiti dallo stoccaggio rifiuti di base DICS nell'ultimo triennio, di cui si riportano le stime: 7.020,29 ton/anno nel 2021, 14.061,467 ton/anno nel 2022, 6.671,073 ton/anno nel 2023. Alla luce di quanto sopra, le valutazioni ambientali effettuate da ARPAE, così come il loro esito, sono state svolte considerando la situazione sopra descritta, ovvero assumendo che il progetto oggetto di valutazione determina l'invarianza del quantitativo massimo di rifiuti ammesso allo stoccaggio (D15-R13) in impianto allo stato attuale e autorizzato;

impatti in atmosfera

si concorda con quanto valutato dal proponente ovvero che l'attività di stoccaggio effettuata nel sito in esame non genera emissioni né convogliate né fuggitive in atmosfera, ma solo emissioni dai mezzi circolanti; si valuta pertanto, l'impatto in atmosfera derivato dall'impiego (gas di scarico) dei mezzi d'opera per la movimentazione dei rifiuti all'interno del sito e dal traffico indotto dal progetto per il trasporto dei rifiuti, sia via mare (trasporto navale) per il conferimento dei rifiuti in impianto sia via terra per il trasporto rifiuti in uscita dall'impianto verso i siti di

destino (mezzi che arrivano, vuoti, alla base DICS per caricare i rifiuti in stoccaggio e ripartono, dopo aver caricato i rifiuti, verso il sito di destino);

per quanto riguarda lo stato di fatto, si prende atto delle valutazioni effettuate dal proponente ovvero che, a partire dall'anno 2004, sono stati via via aumentati alcuni quantitativi di rifiuti gestiti, e che le operazioni di prelievo e trasporto dei rifiuti risultano distribuite omogeneamente nel corso dell'anno. In particolare, si evidenzia che le modifiche autorizzate con Provvedimento n. 3065 del 15/10/2014 (vigente) hanno riguardato le modalità di gestione di alcune tipologie di rifiuti nonché il tempo di permanenza massimo dei rifiuti di cui al CER 200301 presso l'impianto di stoccaggio, e non hanno comportato alcuna variazione alle tipologie e ai quantitativi dei rifiuti in conto proprio complessivamente già ammessi allo stoccaggio nell'impianto con il Provvedimento previgente n. 63 del 19/02/2009 e smi;

considerando in particolare i quantitativi di rifiuti gestiti annualmente in stoccaggio dall'impianto in esame nell'ultimo triennio 2021-2023 stimati dal proponente (che, per alcuni anni, mostrano un quantitativo gestito inferiore a quello massimo stimato dal proponente per il presente procedimento (15.000 t/anno), si può dedurre che il traffico indotto dall'impianto così come stimato dal proponente nel presente procedimento (5 mezzi/giorno) possa essere risultato, per tali anni, sovrastimato e, di conseguenza, comporterebbe minore impatto in atmosfera rispetto alle stime effettuate ai fini del presente screening;

per quanto riguarda le modifiche allo stato autorizzato che possono comportare impatto in atmosfera, si prende atto di quanto valutato dal proponente, ovvero che le emissioni in atmosfera non subiscono variazioni rispetto allo stato di fatto in quanto la modifica non varia la capacità annuale di stoccaggio e pertanto non comporta neanche variazione del numero mezzi circolante annualmente. Per quanto riguarda inoltre le stime effettuate dal proponente relative al conferimento di rifiuti via nave, si prende atto di quanto valutato dal proponente, ovvero che le stesse risultano ampiamente cautelative in quanto non imputabili al solo trasporto dei rifiuti, considerato che i trasporti sono anche funzionali al trasporto di attrezzature, personale ecc.; si evidenzia inoltre che le misure mitigative, anche se riferite all'intero comparto di ENI, già adottate dalla Ditta, garantiranno il contenimento dell'impatto in atmosfera;

sulla base di quanto sopra, considerata quindi la sostanziale invarianza delle emissioni rispetto allo scenario attuale, si concorda con il proponente nel ritenere l'impatto di progetto non significativo e l'esercizio dell'attività in esame in linea con quanto disposto in materia di tutela della qualità dell'aria (PAIR 2030) anche in considerazione delle misure mitigative messe in atto dalla Ditta e già operative come in particolare l'installazione di un parco fotovoltaico di 653 kWp su copertura degli edifici del sito, che si pone come parte attiva nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in atmosfera, nello specifico di evitare un'emissione annuale in atmosfera di un quantitativo di CO2 pari a 200 ton/anno;

emissioni odorigene

si prende atto di quanto dichiarato dal proponente e in particolare che il rifiuto con codice EER 200301 (rifiuti urbani non differenziati), già oggetto di specifiche prescrizioni per quanto riguarda il monitoraggio annuale delle potenziali emissioni odorigene ai sensi del D.M. 309/2023, passa da una capacità massima istantanea di 75 t/gg (anche se sovrastimata in base a quanto dichiarato dal proponente) a 3 t/gg, riducendo in maniera significativa le potenziali emissioni. Preso atto di quanto sopra dichiarato non si rilevano motivi ostativi al progetto presentato;

suolo e sottosuolo

si evidenzia che tutta l'area di stoccaggio è, allo stato attuale, pavimentata in asfalto e resa impermeabile con una rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e che il susseguirsi di provvedimenti in ordine temporale hanno avuto ad oggetto modifiche prevalentemente di carattere gestionale e non di assetto impiantistico. Con riferimento alla modifica oggetto del presente screening, si concorda con quanto valutato dal proponente nel ritenere l'impatto non significativo in quanto non comporta alcuna fase di cantiere, nessuna variazione delle aree che costituiscono lo stoccaggio, non comporta inoltre ulteriore consumo di suolo e quindi nessun aumento delle sorgenti potenziali di inquinamento del suolo e del sottosuolo;

risorsa idrica

si prende atto di quanto valutato dal proponente ovvero che l'impianto non prevede adduzione e consumo di acqua. Si evidenzia che l'unico potenziale impatto dell'impianto è relativo allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento che sono scaricate nella rete di raccolta acque reflue della

base logistica DICS, quindi in pubblica fognatura previo passaggio in guardia idraulica, secondo quanto disposto dal Provvedimento autorizzativo vigente. A tal proposito, si prende atto di quanto evidenziato dal proponente ovvero che la modifica non comporta variazione alla situazione autorizzata con il provvedimento di AUA n. 3470 del 13/11/2015 e successiva DET.AMB-2016-2724 del 05/08/2016 e smi.; si riporta inoltre quanto evidenziato dal proponente, ovvero che il progetto di modifica non comporta nessuna variazione delle aree che costituiscono lo stoccaggio e che i rifiuti stoccati sono all'interno di contenitori appositi;

vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità

l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità delta del Po, con parere acquisito da Arpae SAC al PG.65942 del 09/04/2024 e relative specifiche acquisite al PG.67150 del 11/04/2024 riguardanti le raccomandazioni contenute nel parere sopra richiamato, valuta che l'attività in esame non comporta rischio di causare conseguenze negative sulle aree naturali poste nelle vicinanze dell'area interessata, considerato che l'impianto di stoccaggio rifiuti risulta essere a norma e in esercizio da circa 20 anni; con il rinnovo autorizzativo non ci saranno modifiche della struttura né ampliamenti che potrebbero impattare sulla percezione del paesaggio;

paesaggio e beni materiali

si concorda con quanto valutato dal proponente e, per gli aspetti inerenti alla percezione del paesaggio, si rimanda a quanto valutato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità delta del Po con il parere acquisito da Arpae SAC al PG n. 65942 del 09/04/2024 sopra richiamato;

impatto acustico

si prende atto della valutazione previsionale acustica redatta dal proponente che evidenzia che le emissioni ed immissioni sonore per la fase di esercizio dell'area di gestione rifiuti sono conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente;

consumi energetici e di carburante

si prende atto che il consumo di energia all'interno del sito è quello derivato dall'impianto di illuminazione che serve tutta l'area della banchina nonché i consumi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per la movimentazione dei rifiuti (muletto), per circa 4h/giorno e con un consumo medio di 6 lt/giorno di carburante. Come misura mitigativa dei

consumi energetici, si valuta positivamente l'attività di efficientamento energetico del sistema di illuminazione dei piazzali attraverso la sostituzione dei gruppi illuminanti delle torri con corpi illuminanti a tecnologia LED a basso consumo. Si valuta positivamente inoltre, nonostante non siano previsti consumi di energia elettrica dall'attività di stoccaggio in esame e tale misura non sia direttamente riferibile all'impianto in esame, la realizzazione di un parco fotovoltaico da 653 kWp di potenza complessiva sulle coperture di edifici del sito;

matrice rifiuti

si prende atto di quanto dichiarato dal proponente, ovvero che il sito ENI DICS, conducendo attività di deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti senza condurre attività di processo, non produce rifiuti se non in quantità minimale durante le attività di pulizia;

per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in relazione alle modifiche richieste, si evidenzia che:

- la ditta ha fornito l'istruzione operativa "opi sg hse 015 eni spa nr DICS_r02", revisionata e modificata per la gestione dello stoccaggio rifiuti in base alle modifiche richieste;
- la richiesta di aumento della capacità massima istantanea è dovuta principalmente all'aumento dei volumi di fanghi gestiti e derivanti dalle attività di perforazione off-shore. Questi rifiuti non verranno fisicamente stoccati all'interno del deposito, ma prelevati direttamente con automezzi autorizzati dai vessel e conferiti ai relativi impianti di trattamento. L'area di deposito rifiuti risulterebbe comunque delle dimensioni adeguate allo stoccaggio richiesto;
- l'inserimento di alcuni codici EER già autorizzati alle operazioni R13/D15 non presenta particolari criticità gestionali;
- i RAEE verranno stoccati secondo modalità conformi all'allegato VII del D.L.gs 49/2014;

sulla base di quanto sopra non si rilevano motivi ostativi alle modifiche richieste in materia di rifiuti;

mobilità

si prende atto di quanto dichiarato dal proponente ovvero che, per quanto riguarda lo stato di fatto, le operazioni di prelievo e trasporto dei rifiuti si sono mantenute omogenee

nel corso degli anni. Considerando in particolare i rifiuti gestiti annualmente nell'ultimo triennio 2021-2023, il proponente evidenzia un quantitativo gestito inferiore a quello massimo stimato per il presente procedimento (15.000 t/anno) e quindi si può dedurre che il traffico indotto dall'impianto così come stimato dal proponente nel presente procedimento (5 mezzi/giorno) possa essere risultato, per tali anni, sovrastimato e, di conseguenza, comporterebbe minore impatto da traffico sulla viabilità al contorno;

per quanto riguarda gli impatti da traffico in relazione alla modifica in esame, si prende atto di quanto valutato dal proponente, ovvero che la stessa, non determinerà un aumento del numero dei mezzi circolanti nell'arco dell'anno rispetto allo stato attuale e autorizzato, che si attesta in 5 veicoli/giorno, rilevando che l'incremento del numero mezzi in relazione all'incremento del quantitativo istantaneo stoccato è condizione soltanto potenziale e relegata a solo alcune giornate di "picco";

assunto quanto sopra, rilevando che le misurazioni dei flussi veicolari delle strade principalmente interessate dal traffico dell'impianto in esame considerano necessariamente anche il traffico indotto dallo stesso allo stato attuale, si concorda con il proponente nel ritenere l'incidenza del traffico dell'impianto sulla mobilità al contorno non critico in quanto potenzialmente invariato rispetto alla situazione attuale;

salute pubblica

per quanto riguarda i potenziali impatti sulla salute pubblica, si richiama il parere di competenza dell'AUSL della Romagna (acquisito da ARPAE SAC al PG n. 49610 del 14/03/2024) in merito al profilo igienico-sanitario dell'intervento proposto, con il quale esprime parere favorevole;

misure di mitigazione e compensazione

si valutano positivamente le misure di mitigazione e compensazione proposte dalla ditta come motivato singolarmente per le diverse matrici, in quanto, nonostante esse si riferiscano all'intero comparto di ENI DICS di Marina di Ravenna, sono funzionali anche a contenere l'impatto derivato dall'impianto in esame, in quanto quest'ultimo fa parte del medesimo comparto, ovvero:

- a contenere i consumi energetici dell'impianto (con riferimento in particolare all'efficientamento del sistema di illuminazione);

- ad essere parte attiva nel contenimento delle emissioni di gas a effetto serra, come la CO₂ (con particolare riferimento all'impianto fotovoltaico): nello specifico l'impianto fotovoltaico installato sulle coperture di edifici del sito consente di evitare annualmente un quantitativo pari a circa 200 ton/anno di CO₂ immesse in atmosfera altrimenti immesse dalla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale;
- ad incentivare l'ammodernamento del parco veicolare utilizzato dall'impianto con autovetture elettriche, in linea con l'obiettivo di favorire veicoli a basse emissioni (con specifico riferimento all'installazione di n. 6 punti di ricarica per gli autoveicoli elettrici);

RITENUTO CHE:

visti i criteri pertinenti per la verifica di assoggettabilità a VIA indicati nell'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/06;

rilevato che dall'esame istruttorio svolto da ARPAE sul progetto, di cui alla richiamata relazione conclusiva per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA acquisita con nota prot. PG.2024.0385817 del 11 aprile 2024, sulla base della documentazione presentata e delle osservazioni e dei contributi pervenuti, ed effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto denominato "Stoccaggio rifiuti esistente presso la base DICS" localizzato nel comune di Ravenna può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle condizioni già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza, in particolare nel rispetto dei quantitativi annui gestiti dall'impianto dichiarati dal proponente, ovvero pari a 15.000 ton/anno di rifiuti;

per una migliore definizione degli iter autorizzativi successivi si riportano le principali indicazioni fornite dagli Enti competenti in relazione alle autorizzazioni/pareri da rilasciare:

- al momento della presentazione dell'istanza, in riferimento all'art. 6.2 del PTCP, lettere a) e c), corrispondere, se pertinenti, a quanto riportato alle predette lettere a) e c):

a. (...) in merito alla gestione del rischio alluvioni,

nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) (art. 27 delle norme del PSAI Reno, art. 31 delle Norme del Piano stralcio per il bacino del torrente Senio, art. 6 e art. 15 delle Norme del PSRI dei Bacini Romagnoli), dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi prevedendo idonee misure di riduzione della vulnerabilità; nel caso in cui l'esondazione provenga da reticolo di bonifica dovrà essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica. (...);

- b. le aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui al D.Lgs. 228/2001 sono soggette ad una variabilità nel tempo superiore alla capacità descrittiva di una loro rappresentazione cartografica all'interno di uno strumento di pianificazione. Pertanto, per la generalità degli impianti, le localizzazioni dovranno verificare se ricadono nell'ambito del sistema delle aree di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001. In sede di procedura di autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o modifiche di impianti esistenti, localizzati negli ambiti territoriali suddetti, le aziende proponenti dovranno predisporre un apposito documento tecnico, attestante che l'attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Tale documento sarà oggetto di puntuale valutazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione. Quest'ultimo documento dovrà essere prodotto solo in caso di modifiche all'impianto esistente;

si fa inoltre presente che a seguito della conclusione del presente procedimento:

- l'intera fase di esercizio, anche con la modifica richiesta di incremento della capacità istantanea di stoccaggio, dovrà essere svolta nel rispetto dei

quantitativi annui gestiti dall'impianto dichiarati dal proponente, ovvero pari a 15.000 ton/anno di rifiuti. Al fine di verificare che l'esercizio dell'impianto avvenga nel rispetto di quanto sopra, e che quindi il traffico su strada indotto dall'impianto per il trasporto dei rifiuti ai siti di destino sia in linea con quanto dichiarato dal proponente, dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo i registri di carico/scarico dei mezzi che consentano la verifica delle movimentazioni dei rifiuti in ingresso/uscita dall'impianto a livello annuale;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2023 n. 474 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento Professionale di cui al Titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";

- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 29 gennaio 2024 n. 157 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale 27 novembre 2023 n. 2077 "Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "Stoccaggio rifiuti esistente presso la base DICS" localizzato nel comune di Ravenna proposto da Eni S.p.A Distretto Centro Settentrionale, per le valutazioni espresse in narrativa;
- b) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere comunicata ad ARPAE Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni l'entrata in esercizio della nuova configurazione che porta all'aumento di produzione;
- c) di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l'attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- d) di trasmettere copia della presente determina al Proponente ENI Spa - Distretto Centro Settentrionale, alla Regione Emilia-Romagna - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane e Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina a Ravenna, all' Ausl Della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene Pubblica, all' Ente Di Gestione Per I Parchi E La Biodiversità Delta Del Po, al Comune di Ravenna, alla Provincia di Ravenna, all'ARPAE SAC di Ravenna e Area Prevenzione Ambientale Est, al Consorzio Di Bonifica Della Romagna;
- e) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- f) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- g) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di

prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis,
comma 3, del d.lgs. 33/2013.

DENIS BARBIERI